

Delibera n. 39 del Collegio Docenti del 17/12/2025

REGOLAMENTO D'ISTITUTO IIS B. MARSANO

INDICE

PREMESSA

Titolo I - Disposizioni organizzative

Titolo II - Diritti e doveri degli studenti e dei genitori

Titolo III - Regolamento di Disciplina - Mancanze e Sanzioni

Titolo IV - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche

Allegati

PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275, del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. In particolare, recepisce l’art. 1 del citato “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, parte integrante di questa premessa.

1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, di base, come descritte nelle Competenze chiave europee e dello sviluppo di una personalità adulta, serena e matura, solidale verso il prossimo e fedele ai principi della Costituzione Italiana.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca scientifica e umanistica e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno/a, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, della libertà di scelta educativa delle famiglie e della libertà di insegnamento, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno/a e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali

dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente/studentesse, insegnante-famiglia e in generale tra tutti gli attori della comunità (docente-dirigente, docenti e studenti/studentesse, ecc.) contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. La conservazione del buono stato dei locali e degli arredi è dovere di tutti e costituisce segno di rispetto e considerazione per l'opera svolta quotidianamente dal personale ausiliario. I laboratori sono a disposizione del personale docente, essi hanno una funzione molto importante sotto l'aspetto didattico e pertanto tutti i/le docenti sono chiamati a coadiuvare il rinnovamento e la manutenzione degli stessi, in particolare le aziende agrarie, i laboratori di chimica, il laboratorio di sala-cucina, i laboratori informatici e le palestre. La Preside nomina, ad inizio d'anno, i docenti coordinatori dei laboratori. Le studentesse e gli studenti possono accedervi solo se accompagnati da un docente. Per ogni plesso sarà applicato un regolamento dei laboratori specifico per tipologia e disciplina di indirizzo.

Ogni studente e studentessa è tenuto/a al rispetto reciproco verso tutte le persone che compongono la scuola con un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico.

Studentesse e studenti e genitori/tutori/esercitanti la responsabilità genitoriale devono richiedere l'account di posta elettronica istituzionale (nel rispetto del protocollo di utilizzo della piattaforma "Google workspace" approvata dal consiglio d'istituto con delibera n.68 del 26/06/2024) e l'accesso al registro elettronico ARGO per giustificare le assenze, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate e prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia. Studentesse e studenti maggiorenni possono giustificare da soli le assenze, gli ingressi e le uscite anticipate utilizzando il registro elettronico.

Titolo I - Disposizioni organizzative

Orario di funzionamento della scuola. L'orario di apertura della scuola è, di norma, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 sino al completamento delle lezioni (orari differenti nelle varie sedi, a causa dei diversi servizi di trasporto pubblico comunale), con eventuali pomeriggi che varieranno in base alle esigenze didattiche.

Art.1 Entrata, uscita, intervallo

Gli studenti e le studentesse iniziano ad entrare nell'edificio principale a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e si recano nelle classi in modo che le lezioni possano iniziare regolarmente e in modo puntuale.

Per ragioni organizzative legate ai mezzi di trasporto pubblici nei plessi distaccati si può adottare uno sfasamento di 10/15 minuti, in anticipo o in ritardo, rispetto all'orario della

sede principale.

I docenti saranno presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola.

Gli intervalli previsti in tutte le sedi consentono alle studentesse e agli studenti di spostarsi liberamente negli spazi preposti della scuola, compresi, se previsti, gli spazi esterni annessi all'edificio scolastico, usufruire dei servizi igienici, bar didattico, ove presente, consumare cibi e bevande tenendo comunque sempre un comportamento dignitoso e consono all'ambiente scolastico nel rispetto della propria e dell'altrui dignità. In ogni caso agli studenti e alle studentesse non è consentito allontanarsi dagli spazi scolastici a disposizione. I/le docenti e il personale A.T.A. sono chiamati a fare vigilanza durante l'intervallo in tutti gli spazi messi a disposizione degli studenti e delle studentesse, secondo un calendario e una modalità comunicato ogni anno ai/alle docenti tramite Circolare della Dirigente Scolastica. L'utilizzo dei distributori è consentito solo durante l'intervallo delle lezioni. Inoltre, si ricorda che è vietato fumare nei locali della scuola e nei suoi annessi esterni e che la legge prevede sanzioni per i trasgressori, come di seguito precisato.

Per un sereno svolgimento del momento di pausa delle lezioni, limitatamente negli spazi dove si svolge, vigileranno i docenti in servizio secondo i turni di vigilanza prestabili dalla Dirigente scolastica. Al termine delle lezioni, le studentesse e gli studenti usciranno dall'Istituto secondo le modalità che saranno comunicate dalla Dirigente scolastica, sentito il parere del Responsabile per la sicurezza.

Ogni atto pericoloso (spinte, sgambetti, corse, movimenti scomposti, ecc.) non sarà tollerato e sarà considerato, nella casistica delle infrazioni disciplinari, come "mancanza grave".

Nei diversi plessi gli studenti e le studentesse devono attendere in aula l'arrivo del/la docente di educazione fisica e del/la docente di laboratorio che li condurrà in palestra o nei laboratori ed al termine della lezione li riaccompagnerà in aula. Questa disposizione non è valida per le classi che svolgono l'insegnamento alla prima ora, nel qual caso la classe si presenta direttamente in palestra/laboratorio.

Durante eventuali spostamenti dalla sede alla palestra o all'azienda/laboratori e viceversa gli studenti si manterranno in gruppo. In caso di comportamenti pericolosi si applica quanto stabilito al precedente punto 5.

All'inizio dell'anno scolastico, i/le docenti indicheranno un'ora settimanale da destinarsi al ricevimento di genitori e studenti e la comunicheranno alle classi. Il ricevimento avverrà mediante prenotazione sul registro elettronico, in presenza o online, in conformità alle necessità delle famiglie e alle disponibilità del docente. In casi di particolare necessità, insegnanti e genitori concorderanno di conferire fuori dagli orari indicati dai/dalle docenti. I/le docenti convocheranno i genitori degli studenti e delle studentesse, qualora lo ritengano opportuno, dandone avviso scritto tramite la bacheca personale del portale Argo o tramite posta elettronica.

Art.2 Entrate in ritardo e uscite anticipate

L'osservanza dell'orario scolastico non è funzionale solamente ad un corretto e proficuo svolgimento delle attività scolastiche, ma testimonia soprattutto correttezza di comportamento, rispetto degli altri, capacità di assolvere i propri impegni, riconoscimento dell'importanza e del ruolo che la scuola svolge.

Le studentesse e gli studenti maggiorenni che si presentano a scuola dopo il segnale dell'inizio delle lezioni attenderanno l'inizio della seconda ora delle lezioni fuori

dell'edificio scolastico; se giungeranno a scuola dopo l'inizio della seconda ora, non saranno ammessi alla frequenza ed il giorno successivo dovranno giustificare l'assenza dalle lezioni. Studenti/studentesse minorenni, se ritardatari, sono ammessi in classe in qualunque momento del loro arrivo a scuola, il loro ingresso però non deve arrecare alcun disturbo ed interruzione al regolare svolgimento della lezione, seguendo sempre le modalità appena descritte. Tutti i ritardatari dovranno esibire richiesta di giustificazione, compilata sul registro elettronico da chi che ne ha titolo, entro il giorno successivo al/la docente presente in classe alla prima ora. Solo per circostanze eccezionali, conseguenti alla necessità di sottoporsi a visite o ad analisi cliniche che comunque dovranno essere certificate dal medico che le ha effettuate (certificazione da allegare alla richiesta di giustificazione), la Dirigente scolastica, per il tramite delle referenti di plessi potrà ammettere lo studente o la studentessa anche dopo l'inizio della seconda ora. La mancata presentazione della certificazione rende l'assenza ingiustificata con le conseguenze previste nelle sanzioni disciplinari come mancanza grave,

Non saranno tollerati più di dieci ritardi nel corso dell'anno scolastico, suddivisi in 5 ritardi per quadrimestre con l'esclusione dei casi eccezionali previsti al punto precedente. Il superamento dei ritardi consentiti determina l'intervento della Dirigente scolastica, o di una suo delegata, che provvederà a contattare la famiglia. Ogni successivo ritardo oltre i cinque tollerati, sarà considerato mancanza grave e sanzionata come previsto nella successiva tabella.

Le uscite anticipate non potranno superare le quattro all'anno e non potranno essere concesse prima di due ore rispetto al termine delle lezioni, con l'esclusione dei casi previsti al precedente punto.

Gli studenti e le studentesse minorenni dovranno sempre essere accompagnati da un genitore o da un adulto in possesso di delega scritta e documento di identità; i/le maggiorenni potranno uscire non accompagnati: in entrambi i casi spetta alla Dirigente scolastica o a un/a suo delegato/a valutare la richiesta di uscita anticipata, che in ogni modo deve essere presentata entro il giorno precedente, e concedere o meno il permesso di uscita.

Qualora la studentessa/studente minorenne dovesse uscire in anticipo per effettuare visite o accertamenti clinici, è possibile concedere l'uscita senza la presenza del genitore o di maggiorenne delegato, solamente se il giorno precedente è stata presentata alla Dirigente scolastica, per il tramite della segreteria didattica scolastica, la richiesta di uscita anticipata motivata e accompagnata dalla fotocopia firmata del documento di identità del genitore/tutore/esercitante la responsabilità genitoriale. Per garantire l'assistenza, in caso di malore lo studente/la studentessa, maggiorenne o minorenne, deve sempre essere accompagnato/a da un adulto: in caso di necessità sarà inviato/a al pronto soccorso tramite un'ambulanza o altro mezzo di soccorso.

Gli studenti e le studentesse indisposti dovranno rivolgersi al proprio docente o comunque al personale della scuola facendo presente la loro necessità. Le uscite di cui al presente articolo non vanno conteggiate ai fini dei 5 ritardi massimi per quadrimestre. L'uscita dall'aula è permessa esclusivamente per usufruire dei servizi igienici, secondo orari che variano da sede a sede. Non è accettabile l'uscita per altri motivi che non siano legati alle condizioni di salute degli studenti/studentesse.

Gli studenti e le studentesse sono altresì tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente dell'ora successiva.

In considerazione dell'alto pendolarismo esistente nell'Istituto, la Dirigente scolastica potrà adottare tutti quei provvedimenti che permettano una migliore partecipazione alle lezioni rilasciando permessi di entrata in ritardo. Tale provvedimento dovrà essere richiesto in forma scritta dal genitore con allegata apposita documentazione. Comportamento analogo può avvenire per l'uscita anticipata, purché non vengano superati in totale 50 minuti settimanali di riduzione delle lezioni.

Agli studenti e alle studentesse è vietato il parcheggio di auto e moto all'interno del cortile a servizio dei locali scolastici.

Coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, nel caso in cui tale insegnamento si svolga la prima ora entreranno alla seconda ora; nel caso in cui tale insegnamento si svolga l'ultima ora, usciranno al termine dell'ora precedente; se non rientra nei due casi precedenti, gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare l'ora di materia alternativa alla religione cattolica programmata dalla scuola o a svolgere studio autonomo in modalità assistita, come scelto dalla famiglia in sede d'iscrizione.

Art. 3 Assenze da scuola

Le richieste di giustificazione per assenze di durata pari o inferiore a cinque giorni, compresi i festivi, devono essere comunicate tramite R.E..

Le richieste di giustificazione per assenze di durata superiore a cinque giorni, compresi i festivi, e dovute a motivi di salute devono essere accompagnate da un certificato medico che attesti la possibilità di riprendere a frequentare la comunità scolastica, solo nel caso in cui l'alunno intende usufruire della deroga al computo delle assenze totali dell'anno. In caso di assenze non dovute a motivi di salute, il genitore/tutore/esercitante la responsabilità genitoriale o lo/a studente/studentessa, se maggiorenne, può presentare una dichiarazione scritta preventiva con la quale informa la scuola dell'assenza programmata e della sua durata.

Gli studenti e le studentesse che si trovano in situazione di patologia certificata, tale da poter determinare la riduzione delle ore di presenza con il rischio di non raggiungere la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico (come previsto dal DPR del 22/06/2009 n. 122), per le assenze con durata ridotta cioè inferiore a quella che prevedeva l'obbligo della certificazione medica per l'accettazione alla normale ripresa delle lezioni, dovranno presentare un certificato medico da protocollare presso la segreteria dell'Istituto entro il termine massimo del quinto giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle assenze. La certificazione presentata, attestante i giorni di assenze per stato patologico, consentirà al Consiglio di Classe di determinare lo storno dei giorni di assenza indicati sul certificato stesso.

Per le assenze dovute ad attività sportiva agonistica (tornei, stages, ritiri, ecc.), gli studenti e le studentesse dovranno presentare preventivamente alle assenze la certificazione in originale rilasciata dalla struttura sportiva da cui dipendono, con

l'indicazione dei giorni ed orari necessari allo svolgimento delle attività. Al rientro a scuola dovranno presentare una certificazione che attesti la loro effettiva presenza a dette attività.

Il mancato rispetto di queste norme non consentirà al Consiglio di Classe di valutare tutte le certificazioni mediche e sportive agonistiche presentate in termini e modi difformi da quanto sopra indicato. Tutte le certificazioni presentate dovranno essere protocollate per l'individuazione della data certa di presentazione e saranno messe a disposizione del Coordinatore di Classe per potergli consentire il computo delle ore annuali di assenza.

Il Coordinatore, dopo ogni riunione del Consiglio di Classe, fornirà alle famiglie una tempestiva comunicazione delle situazioni con frequenza scolastica ritenuta critica, a maggior tutela delle famiglie stesse e per evitare comportamenti potenzialmente non corretti da parte dell'utenza.

La giustificazione dell'assenza compete alla Dirigente scolastica che di norma delega tale compito al docente presente in classe all'inizio dell'ora di ingresso dell'allievo, che esegue gli opportuni controlli e le relative registrazioni sul registro elettronico. La richiesta di giustificazione della decima assenza (e allo stesso modo per eventuali ulteriori successive assenze in numero multiplo di dieci) deve essere presentata direttamente da un genitore (o dallo studente se maggiorenne) alla Dirigente scolastica o a un suo delegato.

La mancata presentazione della richiesta di giustificazione è considerata rilevante dal punto di vista disciplinare. Nel caso in cui lo studente/la studentessa non presenti la giustificazione entro il terzo giorno solare successivo al momento dell'assenza, ne verrà immediatamente data comunicazione alla famiglia da parte della Dirigente scolastica o di un suo delegato (coordinatore di classe) e il fatto costituirà infrazione disciplinare non grave con conseguente annotazione sul registro di classe. Se il fatto è reiterato nel corso dell'anno, la mancanza diventa grave e implica una sanzione da parte del consiglio di classe secondo una gradazione esposta più oltre.

Le studentesse/gli studenti maggiorenni presentano le proprie richieste di giustificazione sul R.E..

Art.4 Sciopero dei Docenti

In caso di sciopero del personale docente gli studenti e le studentesse devono essere presenti a scuola a meno che la Dirigente Scolastica, con apposita comunicazione scritta, abbia preavvisato che le lezioni non avranno luogo. Nel caso di sciopero del personale scolastico l'Istituto non garantisce la regolarità del servizio scolastico.

Gli studenti/le studentesse assenti, con eccezione di quelli rientranti nel caso previsto al punto precedente, dovranno presentare regolare richiesta di giustificazione.

TITOLO II – Diritti e doveri degli studenti/delle studentesse e dei genitori/tutori/esercitanti la responsabilità genitoriale

Art. 1 Astensioni collettive degli alunni dalle lezioni

In riferimento alle assenze collettive quando rappresentano adesioni a significativi momenti di aggregazione della collettività in rapporto ad avvenimenti politici o sindacali, la scuola non può rimanere indifferente. Deve intervenire tramite l'azione formativa degli insegnanti che devono cercare di indirizzare le istanze di partecipazione presso le sedi legittime (come le assemblee studentesche nelle quali discutere i problemi) e valutare insieme agli studenti e alle studentesse se l'astensione non sia di danno allo svolgimento dell'attività di apprendimento. In ogni caso le lezioni devono avere corso regolare quindi anche tali assenze devono essere regolarmente giustificate. Qualora la Dirigente Scolastica reputi l'assenza non giustificata informerà studenti/studentesse, famiglie e docenti dei provvedimenti disciplinari che adotterà. Per la riammissione a scuola deve essere presentata una richiesta di giustificazione che individui la motivazione dell'assenza.

Resta inteso che, anche quando il numero degli studenti e studentesse in classe è esiguo in rapporto al totale, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli studenti/studentesse assenti, in quanto la situazione in oggetto non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera.

Art. 2 Permanenza a scuola - Norme generali

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume la responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti in gran parte per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro", per quanto riguarda gli studenti e le studentesse, questi vengono sanciti dal presente Regolamento.

Art. 3 Doveri degli studenti e delle studentesse

Le studentesse e gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti della Dirigente Scolastica, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, rispetto che si dimostra anche con l'uso di un linguaggio appropriato e con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale e nelle immediate vicinanze delle uscite di sicurezza ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a deporre i rifiuti negli appositi contenitori avendo cura di rispettare le norme vigenti e il regolamento scolastico per la raccolta differenziata ed avere la massima accortezza nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Gli studenti e le studentesse, i genitori/tutori/esercitanti la responsabilità genitoriale, sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni, dei voti, delle

annotazioni, assenze e compiti assegnati sul R.E., mail personale e sito istituzionale.

Art. 4 Diritti degli studenti-studentesse

Gli studenti e le studentesse possono:

- appendere nelle bacheche ai piani le loro comunicazioni, che devono essere firmate; essi/e sono responsabili del contenuto dei loro scritti; messaggi o comunicazioni che non rientrano nei canoni del buon senso e del buon gusto saranno tolti e i responsabili perseguiti disciplinarmente. Le comunicazioni devono essere preventivamente siglate dalla Dirigente scolastica, in quanto responsabile giuridicamente dell'Istituto e indicare la data di scadenza, che non potrà superare i 15 giorni da quella di affissione
- arredare l'aula in cui si trovano con pannelli rimovibili, che rispettino le prescrizioni della D.Lgs. 81/2008, su cui scrivere comunicazioni, appendere manifesti, ecc.;
- Il piano delle attività che si svolgono al pomeriggio deve essere noto alla Dirigente Scolastica. Gli studenti e le studentesse che svolgono attività pomeridiane possono mangiare a scuola nel locale loro assegnato, purché lascino il locale pulito e privo di resti del pasto, mantenendo la più assoluta pulizia e non potranno per nessun motivo accedere ad altri locali e corridoi dell'Istituto.

Per le iniziative extrascolastiche gli studenti/studentesse minorenni dovranno presentare autorizzazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Gli studenti/le studentesse maggiorenni possono presentare l'autorizzazione firmata da loro stessi.

Le attività pomeridiane che prevedono la presenza di studenti/studentesse sono: quelle contemplate nel P.T.O.F. (comma 17 della Legge 107/2015), quelle approvate dal Collegio docenti, comprese le attività legate alla realizzazione delle finalità del PNRR, quelle di studio e/o ricerca con insegnanti.

Gli studenti e le studentesse potranno accedere agli uffici di segreteria/presidenza/referenti di plesso solamente durante l'intervallo. Casi particolari saranno segnalati come urgenti.

È possibile ottenere l'esonero dall'attività pratica delle lezioni di Educazione Fisica su base di certificazione medica e previa domanda in carta semplice secondo la normativa vigente. È, comunque, obbligatoria la presenza alle ore di lezione anche in caso di esonero.

In caso di particolari esigenze i genitori/tutori esercitanti la responsabilità genitoriale, qualora lo ritengano opportuno, potranno chiedere di riunirsi nei locali della scuola. La richiesta, opportunamente motivata e rivolta alla Dirigente Scolastica, dovrà essere firmata almeno dai genitori rappresentanti di classe.

Le prove scritte e gli elaborati scritti-grafici sono consegnati agli studenti e alle studentesse con valutazione e correzione nel più breve tempo possibile, così da informare subito le successive attività degli studenti/studentesse e comune entro e non oltre 15 giorni dalla data di esecuzione. La valutazione viene quindi immediatamente trascritta a cura del docente sul R.E.

I genitori possono richiedere copia conforme delle prove scritte con domanda rivolta alla Dirigente scolastica, nel rispetto della vigente normativa. La copia viene consegnata entro 7 giorni dalla richiesta. Le valutazioni orali sono trascritte a cura del/la docente subito dopo la prova sul registro elettronico.

Art. 6 Assemblea d'Istituto e di Classe

Con riferimento ai c.d. Decreti Delegati (DPR 416 del 31/05/1974) si ricorda che:

- L'assemblea d'Istituto dovrà essere richiesta con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della riunione medesima con istanza rivolta alla Dirigente scolastica su appositi moduli forniti dall'Istituto e firmati almeno dal 10% degli studenti. L'ordine del giorno deve essere chiaro e non pretestuoso.
- L'assemblea di classe dovrà essere richiesta con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento e con le stesse modalità riportate al punto precedente. Una particolare vigilanza va svolta dal/la docente durante l'assemblea di classe. L'assemblea dovrà svolgersi ordinatamente sotto la vigilanza responsabile del/la docente che impegnerà uno studente a verbalizzare e ad informare la dirigente scolastica su quanto emerso dal dibattito. La Dirigente o un/a docente delegato/a ha potere di intervento e di sospensione dell'assemblea in caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di svolgimento dell'assemblea stessa.
- Gli studenti/le studentesse hanno diritto ad un'assemblea di classe di due ore al mese che andranno concesse durante l'anno scolastico, a rotazione, per evitare la coincidenza con una materia.
- Non è consentito lasciare la scuola durante le assemblee, che sono da considerare come espressioni d'attività scolastica; l'assenza dalle stesse va regolarmente giustificata.

Non potranno essere richieste assemblee di alcun tipo nei 30 giorni precedenti il termine delle lezioni.

Si richiamano, in particolare, queste norme contenute nel DPR 416:

- i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un "comitato studentesco d'istituto" (art.43);
- quando nelle assemblee è richiesta la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici, dette partecipazioni devono essere autorizzate con apposita delibera della Giunta esecutiva l'assemblea d'istituto,
- l'assemblea studentesca deve darsi un regolamento e portarlo a conoscenza del consiglio di istituto;
- per le assemblee dei genitori si rimanda all'art. 45 del DPR 416.

Art. 6 Genitori/tutori/esercitanti la responsabilità genitoriale

I genitori/tutori/esercitanti la responsabilità genitoriale partecipano alla vita della scuola impegnandosi, firmando il patto di corresponsabilità, ad interessarsi alle attività svolte dai loro figli e ai progressi del loro percorso formativo, anche attraverso i colloqui con i docenti, e contribuendo, se necessario, a risolvere i problemi segnalati.

Si impegnano altresì ad adempiere alle attività di verifica:

- controllare il registro elettronico;
- prendere visione delle comunicazioni che provengono dalla scuola;
- firmare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi nel R.E.;

- interessarsi per tempo del rendimento scolastico dei propri figli;
- segnalare alla Dirigente Scolastica o al/alla coordinatore di classe eventuali problemi.

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono, insieme ai rappresentanti eletti in Consiglio d'Istituto, il Comitato dei genitori. Le competenze del Comitato dei genitori sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il Comitato dei genitori può indire l'Assemblea generale dei genitori.

I rappresentanti nei Consigli di classe possono chiedere l'Assemblea di classe dei genitori. Si ribadisce che la frequenza degli studenti/studentesse è obbligatoria per tutte le ore curricolari e per le attività programmate dai Consigli di Classe o dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto (uscite scolastiche, corsi di recupero, incontri con esperti, attività per i PCTO, ecc.).

Pertanto:

- le assenze, anche se giustificate, concorrono alla formulazione del giudizio e valutazione dell'alunno, come risultato di un processo continuo e coerente di accertamento dell'andamento dei relativi studi. (C.M. 61 del 21/02/80 e DPR n. 122/2009);
- il coordinatore di classe è un docente, nominato dalla Dirigenza che, tra gli altri compiti, ha quello primario di tenere sotto controllo le assenze degli allievi e, qualora lo ritenga opportuno, chiamare i genitori e informarli della situazione. Questo non deve venir meno neppure in presenza di allievi maggiorenni (pur firmando essi stessi la giustificazione) in quanto la scuola non può disinteressarsi del motivo e del numero delle assenze anche perché sono il segno di un'alterazione della vita del ragazzo e incidono necessariamente sul profitto. Da ciò deriva che la famiglia non può essere tenuta all'oscuro di tutto. Seguire l'andamento delle assenze e dei motivi che ne sono alla base, pur nel rispetto per l'alunno e le famiglie delle norme vigenti, è non solo un diritto ma un preciso dovere della scuola.

Prima di inserire le norme sulla disciplina, si ribadisce che la sanzione disciplinare ha una sua funzione formativa. Quando lo studente/la studentessa rifiuta il rapporto positivo con la comunità, occorre intervenire con modalità propositive e preventive.

Al singolo docente sono attribuiti, sul piano disciplinare, due tipi di intervento:

ammonizione privata o in classe. Qualora il/la docente ritenga opportuno comunicare il provvedimento alla famiglia, lo annoterà nell'apposito spazio "note disciplinari sul Registro Elettronico. Il/la docente, se ritiene necessaria anche l'informazione telefonica, avviserà il docente coordinatore di classe che, a sua volta, provvederà ad informare la famiglia

Il/la docente che segnala qualunque fatto disciplinare sul registro elettronico, se ritiene che l'evento sia particolarmente grave, è tenuto ad informare immediatamente il coordinatore di classe ed la Dirigente scolastica, che, se del caso, convocherà il consiglio straordinario di disciplina.

Per fatti gravi o mancanze non gravi ma reiterate, si procederà come meglio individuato in seguito.

Art. 7 Divieto di fumo

È fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, in qualsiasi locale della Scuola e qualunque spazio aperto (delibera approvata nel C. d. I. del 16/03/1999), norma prevista e codificata anche Decreto-legge Salute DDL del 26.07.2013. È previsto che in caso di mancata osservazione del divieto, siano informate le famiglie degli allievi sorpresi a fumare (ivi comprese le sigarette elettroniche), e i trasgressori siano sanzionati con l'obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificata dall'art. 52 comma 20 della L. n. 448/2001, dalla L. 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. lgs. 507/1999.

Quanto sopra si applica agli studenti/studentesse, ai/docenti, al personale A.T.A., i genitori e gli estranei che entrino nei locali dell'Istituto.

Il decreto-legge 12 settembre 2013 n.104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. Si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

In particolare:

il Divieto di fumo deve essere rispettato e seguito da tutto il personale docente e non, in modo da costituire un positivo modello di identificazione per le studentesse e gli studenti. L'art. 32 della Costituzione Italiana definisce il diritto alla salute "fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività". È dovere di tutti rispettarlo e chiunque violi il presente regolamento può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, oltre che dal regolamento d'Istituto.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita in allegato, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

I collaboratori scolastici e tutti i/le docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si individuano i docenti responsabili di Plesso quali figure preposte ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie.

Art. 8 Uso del cellulare, dispositivi elettronici e riprese audio video

È fatto assoluto divieto dell'uso del telefono cellulare a qualsiasi titolo durante le ore di lezione (delibera approvata nel C. d. I. del 23/10/2003) e all'interno delle aule è vietato ricaricare i cellulari. Queste disposizioni valgono per gli studenti/studentesse quanto per i docenti. In allegato la nuova Circolare Ministeriale.

Art. 9 - Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche

Le strutture scolastiche – aule, laboratori e relative attrezzature didattico-scientifiche ed informatiche – sono patrimonio dell'Istituto ad uso prioritario delle studentesse e degli studenti che ne usufruiscono con massima cura sotto la supervisione dei docenti. Tutti gli utenti delle strutture e i fruitori delle attrezzature sono tenuti al rispetto delle norme contenute negli appositi regolamenti che perseguono obiettivi di efficacia, efficienza e tutela della sicurezza, disciplinandone modalità di accesso e corretta fruizione e mantenimento del bene comune. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti alle strutture o alle dotazioni strumentali sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il dirigente, ove possibile, provvede a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento può, su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura o attrezzatura danneggiata allo scopo di restituire la piena disponibilità e funzionalità a tutta la comunità scolastica.

Art. 10 Responsabilità per oggetti incustoditi

L'istituzione scolastica non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Ciascuno è chiamato alla cura e all'attenzione dei propri beni di cui è responsabile unico.

L'uso improprio delle apparecchiature di cui sopra, nello specifico finalizzato alla pubblicazione sui siti web o social network, non autorizzati dalla scuola, possono costituire un attacco attuato attraverso la rete e quindi rientrante nel fenomeno del cyberbullismo.

TITOLO III Regolamento di Disciplina – Mancanze e Sanzioni

Art.1 Principi e normativa del procedimento disciplinare per studenti/studentesse

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie giustificazioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui dignità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ma anche della gravità dei comportamenti. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività da svolgersi all'interno dell'azienda e favore della comunità.
5. Nell'erogazione delle sanzioni occorre ispirarsi al principio della gradualità.
6. Infrazioni accertate secondo il presente regolamento determineranno la valutazione del comportamento e il voto attribuito in sede di scrutinio dal Consiglio di classe competente.
7. La sanzione deve specificare in modo chiaro le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa.

Art. 2 Mancanze disciplinari e sanzioni

Il Regolamento individua le seguenti tipologie di mancanze disciplinari (a titolo esemplificativo e non esaustivo), sanzioni, organi competenti ad irrogarle:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Assenze e/o ritardi non giustificati	Annotazione nel registro elettronico dell'assenza e/o ritardo	Docente in orario
Non rispetto delle normali regole scolastiche del vivere civile	Ammonizione verbale o scritta per gli stessi comportamenti reiterati. Convocazione genitori.	Docente in orario / Coordinatore
Uso di linguaggio non consono ad un ambiente scolastico, turbativa del regolare svolgimento delle lezioni.	Ammonizione scritta, convocazione genitori	Coordinatore di classe e/o docente in orario. Dirigenza

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Uso improprio del cellulare	Richiamo verbale, ammonizione scritta, uso reiterato il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà restituito ai genitori tramite la dirigenza	Docente in orario
Uscita dalla classe non autorizzata	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori.	Docente in orario e/o coordinatore
Gravi episodi di violazione del regolamento di istituto durante lo svolgimento delle lezioni e/o le pause di socializzazione	Ammonizione scritta e, se l'azione è ripetuta allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e convocazione dei genitori	Consiglio di classe straordinario
Allontanamento arbitrario dall'edificio scolastico	Ammonizione scritta, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e convocazione dei genitori	Consiglio di classe straordinario
Mancanza di rispetto tra alunni, nei confronti dei docenti e del personale non docente, attraverso uso di linguaggio offensivo con particolare riferimento a termini riferiti a differenza razziali, di genere o di intento discriminatorio	Ammonizione scritta, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e convocazione dei genitori	Consiglio di classe straordinario
Uso improprio di cellulare ed Internet con diffusione di scritte e/o immagini non autorizzate della o sulla scuola; riproduzione di filmati, voci e immagini di atti e fatti verificatisi a scuola.	Ammonizione scritta, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e convocazione dei genitori	Docente Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Appropriazione indebita *	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Allontanamento oltre 15 giorni e convocazione genitori	Consiglio di classe straordinario
Introduzione nell'Istituto di sostanze stupefacenti e alcolici *	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Allontanamento oltre 15 giorni e convocazione genitori	Consiglio di classe straordinario
Ricorso alla violenza con percosse e lesioni personali *	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Allontanamento oltre 15 giorni e convocazione genitori	Consiglio di classe straordinario
Riprese fotografiche audio e video non autorizzate connesse a gravi condotte ascrivibili a fatti di cyberbullismo. *	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Allontanamento oltre 15 giorni e convocazione genitori	Consiglio di classe straordinario
Tipologie persecutorie qualificate come bullismo: violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere l'isolamento della vittima. *	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Allontanamento oltre 15 giorni e convocazione genitori	Consiglio di classe straordinario

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Reati di natura sessuale o che violino la dignità e il rispetto della persona, offese al decoro personale e alle Istituzioni*	Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico Allontanamento oltre 15 giorni e convocazione genitori	Consiglio di classe straordinario
Atti o comportamento differibili all'Autorità Giudiziaria	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio d'Istituto
*Ove il fatto costituente mancanza disciplinare si configuri anche come reato in base all'ordinamento penale, il D.S. è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 del C.P. e il fatto deve essere accertato dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarato con successiva sentenza del giudice penale.		

Art.3 Tipologia sanzioni

Le sanzioni che è possibile irrogare sono le seguenti:

1. Ammonizione verbale con eventuale annotazione sul Registro Elettronico di classe, irrogata dal docente.
2. Ammonizione scritta sul registro elettronico di classe con eventuale comunicazione telefonica alla famiglia e/o convocazione dei genitori, irrogata dal docente e/o dal Coordinatore.
3. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Il temporaneo allontanamento dalle lezioni può essere disposto dopo tre note disciplinari o immediatamente dopo una grave infrazione e per periodi non superiori a 15 giorni.
4. Allontanamento dalle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
5. Ogni provvedimento che non comporti l'allontanamento dalle lezioni (rev. Ex DPR 134/2025*) viene preso direttamente dal Dirigente, che può investire il Consiglio di classe o il Coordinatore.
6. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare che saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, anche in coordinamento con il Prefetto, come previsto dal DM 71/2017; vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a

rafforzare il comportamento del bullo.

7. Risarcimento e/o riparazione del danno quantificato, sanzione irrogata dal Dirigente Scolastico;
8. Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico. Ciò comporta l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, devono essere esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
9. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe. Il **D.P.R. 134/2025** prevede che le sanzioni abbiano sempre valore formativo e proporzionato. Sono previste tre principali tipologie:

Tipo di allontanamento	Durata	Attività previste	Finalità educativa
Allontanamento breve	Fino a 2 giorni	Attività di approfondimento e riflessione sul comportamento	Favorire la consapevolezza dell'errore
Allontanamento medio	Da 3 a 15 giorni	Attività di cittadinanza attiva o solidale all'interno della scuola o presso enti o associazioni convenzionate	Restituire valore sociale al comportamento corretto
Allontanamento lungo	Oltre 15 giorni	Percorsi di recupero e reinserimento nella comunità scolastica	Promuovere responsabilità, rispetto e reintegrazione

Art.4 Impugnazioni - Organo di garanzia interna

È istituito un Organo di Garanzia Interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori tutti facenti parte e designati dal Consiglio di Istituto. Devono essere inoltre eletti: n. 1 supplente della componente docente, n. 1 supplente della componente studenti e n. 1 supplente della componente genitori, i quali saranno chiamati ad intervenire in caso di incompatibilità o di dovere di astensione. Tale organo è rinnovato annualmente e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di disciplina contenute nel presente regolamento.

I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola possono essere adottati solo previa formale contestazione degli addebiti allo studente. La comunicazione dell'allontanamento deve contenere il termine per l'eventuale impugnazione della sanzione, normalmente 15 giorni. In caso di impugnazione l'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni e qualora non lo facesse entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Perché risultino valide le deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessario che ci sia,

già in prima convocazione, la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti eletti). In caso di astensione dal voto di qualcuno dei membri dell'Organo di Garanzia, la delibera si baserà sul voto dei componenti non astenuti. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni. L'Organo di Garanzia Regionale fissa il termine perentorio di 30 giorni per esprimere il proprio parere.

TITOLO IV – viaggi d'istruzione e uscite didattiche

Premessa

La scuola riconosce ai viaggi di istruzione, agli stage, ai viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, alle visite guidate, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative; esse sono pienamente riconosciute come attività comprese nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 1 Uscite didattiche e visite guidate

Si effettuano nell'arco dell'orario scolastico e quindi, di norma, occupano tutte o parte delle ore di lezione del mattino. È previsto un numero di accompagnatori adeguato al numero di partecipanti per classe (vedi Regolamento allegato).

Art. 2 Viaggi d'istruzione

Si effettuano in più giorni. Sono previsti due docenti accompagnatori per una classe.

Art. 3 Programmazione e attuazione delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione

Le visite guidate e le uscite didattiche sono programmate dai Cdc. Sono altresì consentite ulteriori attività esterne in orario antimeridiano per la partecipazione a specifici progetti, attività PCTO e di orientamento in uscita, viaggi di istruzione di Istituto con partecipazione di studenti da diverse classi.

Le visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione di classe devono garantire la partecipazione di almeno la metà più uno degli studenti della classe.

REGOLAMENTI ALLEGATI

- Patto di corresponsabilità
- Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali e delle riunioni scolastiche in modalità telematiche
- Regolamento visite didattiche e viaggi di istruzione
- Regolamento utilizzo della piattaforma "Google workspace education"
- Regolamento dell'Azienda Agraria
- Regolamento del Laboratorio di Chimica
- Regolamento dei Laboratori di Sala e Cucina
- Regolamento del Laboratorio Scienze Motorie e Sportive
- Regolamento del Laboratorio di Informatica
- Regolamento generale di utilizzo delle attrezzature informatiche, multimediali e della rete internet